

CONVENZIONE

per l'attuazione dell'intervento denominato.....previsto dall'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Campania stipulato il 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania

TRA

la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, per brevità anche “Struttura di Coordinamento”, con sede in via Alcide De Gasperi, n. 28, Napoli, in persona del Direttore Generale p.t. della DG 09 Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania, Dott. Michel Palmieri, nato a ---- il ----

E

il Comune ----- Codice Fiscale n. ---- di seguito denominato per brevità anche “Ente Attuatore”, all'uopo rappresentato dal ----- nato a ---- il , il quale interviene al presente atto nella sua qualifica di -----

PREMESSA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010), in particolare, l'articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la delibera CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile;

VISTO, in particolare, l'articolo 17 del citato decreto legge n. 195/2009 che prevede, tra l'altro, la possibilità di nominare Commissari Straordinari Delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge n. 185/2008 e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome interessate, per l'attuazione degli interventi sulle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale nelle aree del territorio nazionale;

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Campania, sottoscritto il 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;

VISTO, in particolare, l'allegato 1 al citato Accordo di Programma che individua gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare sul territorio della Regione Campania volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

VISTA la delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8, recante Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14, recante Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell'art.16-comma 2 del decreto legge n.95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo);

VISTA la delibera CIPE 17 dicembre 2013, recante Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati con le delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012 (Delibera n. 94/2013);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 ed in particolare l'art. 1, commi 1,2 e 3, con il quale si indicano i principali poteri di deroga a cui il Commissario può ricorrere in tema di Conferenza di servizi, autorizzazioni e procedure di esproprio;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014);

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito nella legge n. 116/2014, e in particolare l'articolo 10, comma 1, che dispone il subentro del Presidente della Regione Campania nelle funzioni di Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTA l'Ordinanza 13 giugno 2017, n. 1, del Presidente della Regione Campania nelle funzioni di Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, legge n. 116/2014 che, tra l'altro,

- ribadisce la continuità della Struttura di Coordinamento a supporto del Presidente-Commissario, quale Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi programmati nell'Accordo di Programma stipulato il 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- individua il Coordinatore della Struttura nella persona del Direttore Generale della D.G. per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania, dott. Geol. Michele Palmieri, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 07/02/1961, di seguito definito anche "Coordinatore della Struttura"

CONSIDERATO l'interesse delle parti all'attuazione dell'intervento ----- che riguarda la realizzazione di opere volte a mitigare il rischio idrogeologico accertato e confermato sul territorio;

PRESO ATTO della nota del Comune prot. N. del con la quale il Comune dichiara di possedere le capacità tecniche ed organizzative per progettare, appaltare e realizzare l'intervento sopra citato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è la progettazione e attuazione dell'intervento denominato ----, individuato con il codice n. --- dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 per un costo complessivo pari ad € ----- così come previsto dall'Accordo di Programma richiamato in premessa.

La presente Convenzione è finalizzata all'attuazione dell'intervento, per la difesa del suolo e per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio

Articolo 3

Ente Attuatore

1. Il Comune disvolge il ruolo di Ente Attuatore ed è responsabile della progettazione, esecuzione e attuazione dell'intervento e dei relativi adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative, nel rispetto del D. Lgs. n. 36/2023 e della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
2. La Struttura di Coordinamento è esclusa da ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine all'attuazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dell'Ente Attuatore.

Articolo 4

Nomina Responsabile del Procedimento e avvio delle fasi progettuali

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente Attuatore trasmette alla Struttura di Coordinamento l'atto di nomina del Responsabile del procedimento (RUP)
2. Il Responsabile del procedimento è tenuto a:
 - a) trasmettere alla Struttura di Coordinamento la documentazione e le comunicazioni previste dalla presente Convenzione;
 - b) fornire alla Struttura di Coordinamento, in sede di accertamento, di cui al successivo articolo 13, le informazioni richieste nonché consentire l'accesso agli uffici ed ai luoghi di realizzazione delle opere;
 - c) dichiarare, al termine dei lavori, alla Struttura di Coordinamento e all'Autorità di Bacino competente, il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'intervento;
 - d) inserire, aggiornare e validare i dati nei sistemi di monitoraggi;

La Struttura di Coordinamento, in caso di mancato rispetto del disposto di cui ai punti a), b), c) e d), si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione con cessazione di ogni somma anche se pendente.

Articolo 5

Obblighi dell'Ente Attuatore

- 1) L'Ente Attuatore si impegna, assumendo tutte le relative responsabilità e quindi manlevando sin da ora la Struttura di Coordinamento da ogni rivendicazione di terzi, ad attuare l'intervento e ad operare nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023, della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
- 2) In particolare, l'Ente Attuatore è tenuto a:
 - 2.a. nominare il RUP;
 - 2.b. richiedere il codice identificativo di gara (CIG);
 - 2.c. provvedere alla trasmissione degli atti Tecnico-Amministrativi relativi al Progetto Esecutivo/livello di progettazione previsto per l'attuazione dell'intervento in epigrafe;
 - 2.d. redigere, approvare e trasmettere alla Struttura di Coordinamento il quadro economico del progetto posto a base di gara, il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori ed ogni livello progettuale con i relativi atti di approvazione;
 - 2.e. trasmettere una eventuale copia del progetto di variante allegando altresì una dichiarazione da parte della D.L. controfirmata dal Legale rappresentante del Soggetto Attuatore, in cui venga esplicitato che i lavori oggetto di variante riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario;

- 2.f. trasmettere/acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni e quanto altro richiesto dalle vigenti normative per rendere esecutivo il progetto;
 - 2.g. provvedere all'eventuale indizione della Conferenza dei Servizi;
 - 2.h. verificare e validare il progetto, nella sua qualifica di Stazione Appaltante, ai sensi della normativa vigente;
 - 2.i. acquisire eventuali beni immobili, ove necessario, per l'esecuzione delle opere, in conformità alle procedure vigenti in materia di espropriazione, provvedendo ad intestare i relativi beni a norma di legge;
 - 2.j. affidare in appalto le opere, previa presa d'atto da parte della Struttura di Coordinamento, del progetto esecutivo dell'intervento o del livello progettuale da porre a base di gara;
 - 2.k. redigere e trasmettere il cronoprogramma attuativo dell'intervento e garantirne il rispetto con particolare riferimento alla tempistica di avvio e conclusione delle procedure ad evidenza pubblica e di ultimazione dei lavori;
 - 2.l. comunicare alla Struttura di Coordinamento, con sollecitudine e con motivazione, ogni eventuale ritardo superiore a 30 giorni, rispetto alla tempistica prevista dal cronoprogramma attuativo dell'intervento;
 - 2.m. svolgere attività di controllo tecnico amministrativo per il rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione;
 - 2.n. provvedere alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza e al collaudo;
 - 2.o. provvedere ad ogni altra attività connessa alle precedenti, necessaria alla celere attuazione dell'intervento.
- 3) Il Soggetto Attuatore si obbliga ad utilizzare il finanziamento esclusivamente per le finalità cui è destinato e dichiara, con la sottoscrizione della presente convenzione, che per le medesime finalità non sono in corso altre forme di finanziamento.
- 4) Il Soggetto Attuatore si obbliga, altresì, a:
- trasmettere, con cadenza mensile, alla Struttura di Coordinamento un documento di sintesi delle attività svolte per l'attuazione dell'intervento (Relazione);
- 4.a. presentare, su richiesta della Struttura di Coordinamento, le evidenze oggettive delle attività realizzate;
- 4.b. rispettare la normativa in materia di informazione e pubblicità in conformità con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. nonché a conservare la documentazione degli interventi secondo le modalità e per il periodo previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- 4.c. trasmettere alla Struttura di coordinamento i dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori e di fine lavori ai fini del monitoraggio finanziario e procedurale, nonché gli atti di liquidazione dei SAL e del saldo;
- 4.d. assicurare tutte le comunicazioni in materia di sicurezza e legalità;
- 4.e. restituire eventuali somme non utilizzate derivanti da economie conseguite, a qualunque titolo, nel corso della realizzazione dell'intervento, comprese quelle derivanti dai ribassi d'asta e dalle variazioni dell'aliquota IVA;
- 4.f. rendicontare le somme erogate dalla Struttura di Coordinamento entro il termine di 60 giorni dall'effettivo trasferimento delle stesse nelle casse comunali;
- 4.g. indicare nella documentazione amministrativa e contabile il CUP e il CIG assegnati all'intervento;
- 4.h. richiedere, motivatamente, l'intervento del Commissario di Governo, per l'esercizio dei poteri sostitutivi, nel caso in cui detto intervento sia ritenuto necessario ai fini del rispetto del cronoprogramma e dei termini di legge;
- 4.i. curare la manutenzione e funzionalità delle opere oggetto del presente atto, al fine di garantire il permanente e pieno raggiungimento dello scopo per il quale sono state finanziate e realizzate, fino all'eventuale trasferimento delle stesse opere al Soggetto competente alla loro manutenzione in via ordinaria;
- 4.j. ad assumere la diretta responsabilità dell'esecuzione dell'opera, che sarà realizzata in aderenza al progetto approvato e alle eventuali variazioni, preventivamente autorizzate, che si rendessero necessarie adottare, sempre che le stesse rientrino tra i casi e nei limiti previsti

dalla vigente normativa, nonché negli ulteriori limiti finanziari fissati con la presente convenzione. La difformità totale o parziale dell'opera realizzata rispetto al progetto esecutivo autorizzato determinerà rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento assentito.

- 5) Istituire e conservare il fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnico – amministrativo – contabile in originale, ovvero in formato elettronico, afferente all'intervento finanziato, da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli disposte dalla Struttura di Coordinamento.
- 6) Il Soggetto Attuatore in qualità di stazione appaltante stabilisce quali siano i criteri di aggiudicazione e di valutazione dell'offerta tecnica espressamente nei bandi, negli avvisi o negli inviti delle procedure di affidamento.
- 7) L'offerta tecnica migliorativa deve prevedere coerentemente con gli obiettivi della mitigazione del rischio idrogeologico esclusivamente opere congrue e funzionali alla finalità della mitigazione del rischio.
- 8) Alla completa realizzazione dell'intervento il Soggetto Attuatore dovrà comunicare all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'attuazione dell'intervento ed avviare le procedure di un eventuale ripermimetrazione delle aree a rischio, trasferendo all'Autorità, tutti gli atti che saranno ritenuti necessari.

Articolo 6

Pareri

Il Soggetto Attuatore al fine di permettere l'identificazione dell'opera all'Ente deputato per legge a rilasciare il parere, presenta richiesta con evidenza della fonte finanziaria, dei motivi ritenuti urgenti e del termine entro cui devono essere incantierate le opere.

Il Soggetto Attuatore adotta ogni iniziativa necessaria affinché i pareri siano acquisiti in tempi rapidi

Articolo 7

Responsabilità del soggetto attuatore

Il Soggetto Attuatore è responsabile dell'attuazione dell'intervento finanziato e provvede, in piena autonomia, ad adottare gli atti necessari alla realizzazione delle opere nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente in materia ambientale, di progettazione, di affidamento tramite gare ad evidenza pubblica dei lavori, di esecuzione e collaudo tecnico ed amministrativo dell'intervento, di espropri, di sicurezza, antimafia, assicurazione, previdenza ed esercizio professionale.

Articolo 8

Importo e oneri ammissibili

1. Il Soggetto Attuatore redige il quadro economico progettuale unico, sia con riferimento alla progettazione che alla realizzazione delle opere come derivanti dai computi metrici, tenendo conto dei seguenti limiti di spesa:
 - 1.a. 4% dell'importo del finanziamento per rilievi, accertamenti ed indagini (i compensi professionali rientrano tra le spese generali);
 - 1.b. 12% per le spese generali: l'aliquota del finanziamento da destinarsi a spese generali (spese tecniche e di gara, consulenze, ecc.) non potrà superare il 12% dell'importo lordo dei lavori e degli imprevisti (se utilizzati), nonché dell'effettiva spesa per espropriazioni, con esclusione dell'aliquota per IVA. Tra le spese generali non rientrano le spese di funzionamento della Struttura commissariale. Tali spese, pari al 3% del finanziamento, dovranno essere accantonate nel quadro economico dell'intervento.
 - 1.c. 3% del finanziamento per le spese di funzionamento della Struttura commissariale, così come

previsto dal punto 5 della Delibera CIPE n. 64 del 01 agosto 2019.

2. La Struttura di Coordinamento si riserva la facoltà di provvedere in piena autonomia alla nomina di figure professionali necessarie al collaudo dell'opera.
Sono a carico del Soggetto Attuatore le spese eccedenti le aliquote di cui ai precedenti punti e, comunque eccedenti l'importo progettuale riconosciuto, nonché gli oneri, ovvero gli obblighi, derivanti dai rapporti intrattenuti con i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'opera.
Inoltre, sono a carico del Soggetto Attuatore gli oneri dovuti a ritardi nel trasferimento del finanziamento, causati da proprie inadempienze.
Sono, altresì a carico del Soggetto Attuatore i danni da qualsiasi genere derivanti contenziosi, ivi comprese le spese legali e gli eventuali accordi bonari.

Articolo 9

Condizioni di erogazione del finanziamento

1. Con riferimento alle modalità di erogazione del finanziamento, a seguito della stipula della Convenzione, la Struttura di Coordinamento liquida al Soggetto Attuatore l'anticipazione del 10% della somma assegnata per consentire l'avvio tempestivo delle procedure di gara. Tale anticipazione è subordinata:
 - 1.a. alla sottoscrizione della presente convenzione, alla quale devono essere allegati i cronoprogrammi procedurali e di spesa relativi all'intervento ammesso a finanziamento;
 - 1.b. alla comunicazione del CUP (Codice Unico di Progetto).
2. In seguito all'aggiudicazione dei lavori, il RUP trasmette alla Struttura di Coordinamento la richiesta di una ulteriore anticipazione nella misura del 10% dell'importo dell'intervento, risultante dal quadro economico post-gara al netto delle spese di funzionamento della Struttura commissariale di cui all'art. 9, comma 1, punto 1.c., corredata dalla seguente documentazione inerente all'espletamento della gara di appalto, in particolare:
 - 2.a. comunicazione del CIG (Codice Identificativo di Gara);
 - 2.b. atto di approvazione del Bando, capitolato e disciplinare di gara. A tal proposito va sottolineato che i Beneficiari si impegnano ad assicurare il rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi;
 - 2.c. bando, Capitolato e Disciplinare di gara;
 - 2.d. atto di indizione della procedura di gara;
 - 2.e. estremi e copie delle pubblicazioni dei bandi/avvisi nel rispetto della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità;
 - 2.f. atto di nomina della Commissione di Valutazione nel rispetto dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 2.g. atto amministrativo di aggiudicazione di gara e rimodulazione del quadro economico post gara;
 - 2.h. copia delle pubblicazioni degli esiti di gara nel rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità;
 - 2.i. atti amministrativi inerenti eventuali ricorsi/dichiarazione del Soggetto Attuatore;
 - 2.j. copia del contratto di appalto sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario;
 - 2.k. comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto;
 - 2.l. documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità.
3. Le successive liquidazioni saranno, di norma, erogate in quote pari al 20% dell'importo dell'intervento risultante dal quadro economico post-gara, al netto delle spese di funzionamento della Struttura commissariale di cui all'art. 9, comma 1, punto 1.c.;

Tali erogazioni saranno concesse a seguito della richiesta del Soggetto Attuatore e alla rendicontazione delle spese pari almeno il 95% delle somme già anticipate. Le spese dovranno essere comprovate da:

- a. Stato di Avanzamento Lavori (SAL) corredato di tutti gli elaborati di rito in conformità a quanto disposto dal Codice degli Appalti;
- b. Determina di approvazione del SAL;
- c. Giustificativi di spesa (fatture);
- d. Dispositivi di liquidazione (determine);
- e. Dispositivi di pagamento (mandati di pagamento quietanzati);
- f. Atti giustificativi delle prestazioni di cui alle voci della parte B del quadro economico dell'intervento (ad esempio per le spese tecniche: atti di affidamento, convenzioni d'incarico, ecc.);
- g. Modelli F24 inerenti versamenti all'Erario delle aliquote IVA o altre imposte, con riferimento ai pagamenti effettuati per l'intervento in oggetto. Nel caso in cui il versamento sia cumulativo, dovrà essere inserita anche una dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario che attesti il collegamento dell'IVA della fattura in questione all'importo complessivo indicato nel modello F24;
- h. Regolarità contributiva del/i professionista/i o DURC dell'impresa, valida alla data del/i pagamento/i;

La Struttura di Coordinamento, dopo aver espletato le verifiche ordinarie di propria competenza, emette decreto di liquidazione a favore del Soggetto Attuatore.

- 4. Il saldo finale, pari al valore delle spese ancora da sostenere, potrà essere richiesto dal Soggetto Attuatore solo dopo aver rendicontato il 100% degli acconti ricevuti. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la fine di tutti i lavori ed in particolare:
 - 4.a. Certificato di ultimazione lavori;
 - 4.b. Conto finale dei lavori redatto dal D.L., corredato da relazione e relativi allegati;
 - 4.c. Relazione del RUP sul conto finale;
 - 4.d. Rendiconto finale delle spese;
 - 4.e. Processo verbale di visita del collaudo;
 - 4.f. Certificato di collaudo;
 - 4.g. Certificato di regolare esecuzione;
 - 4.h. Atto amministrativo che approva il collaudo finale;

Articolo 10

Rendicontazione finale

- 1. Entro 60 giorni dal trasferimento della rata di saldo, il Soggetto Attuatore trasmette alla Struttura di coordinamento la rendicontazione finale approvata.
- 2. Il Soggetto Attuatore in sede di rendicontazione finale è tenuto a corrispondere alla Struttura di Coordinamento le eventuali economie conseguite a qualsiasi titolo.

Articolo 11

Accertamento e verifica

- 1. La Struttura di Coordinamento (o altro Soggetto appositamente incaricato) effettua controlli sia in itinere che successivamente al completamento delle opere, presso la sede del Soggetto Attuatore e/o presso il sito dove viene data esecuzione all'intervento, al fine di verificare lo stato di avanzamento dello stesso, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, delle dichiarazioni rese trasmesse dal Soggetto Attuatore.
- 2. Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di verifica prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di sopralluogo, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese nonché consentire gli audit alle persone e/o organismi che ne hanno diritto, compreso il personale competente alla Struttura di Coordinamento o quello da questa incaricato.
- 3. La Struttura di Coordinamento si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento.

Articolo 12

Monitoraggio

1. Il monitoraggio dell'intervento è svolto mediante il sistema informativo del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS), implementato dalla Struttura di Coordinamento, nonché mediante il Sistema di Monitoraggio Unitario (BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Il sistema informativo ReNDiS prevede le seguenti informazioni:
 - 2.a. la nomina del RUP e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi/indagini
 - 2.b. l'atto di approvazione del progetto da porre a base di gara;
 - 2.c. l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, con la relativa delibera e il quadro economico risultante;
 - 2.d. la comunicazione di inizio lavori;
 - 2.e. lo stato di attuazione degli interventi e le eventuali modifiche in corso d'opera, nonché l'eventuale assistenza ai sopralluoghi tecnici;
 - 2.f. gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga;
 - 2.g. l'avvenuta conclusione dei lavori con certificato di collaudo delle opere o certificato di regolare esecuzione, corredato dal quadro economico finale con le eventuali economie residue;
 - 2.h. copia digitale firmata dei progetti approvati e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale ovvero in modalità telematica.
3. Ai fini dell'implementazione dei dati di monitoraggio nel sistema ReNDiS il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di fornire alla Struttura di Coordinamento i dati di cui al punto 2.
4. Ai fini dell'implementazione dei dati di monitoraggio dell'intervento nel sistema BDAP, il RUP, individuato dal Soggetto Attuatore, ha il compito, con cadenza bimestrale, di alimentare il Sistema e di comunicare i dati di avanzamento fisico, procedurale, economico e finanziario dell'intervento in parola alla Struttura di Coordinamento.
5. La Struttura di Coordinamento, in caso di mancato adempimento alle disposizioni del precedente comma 4, si riserva di sospendere l'erogazione del finanziamento fino al successivo aggiornamento/validazione dei dati di monitoraggio dell'intervento nel sistema BDAP e di risolvere la presente Convenzione in caso di recidività.

Articolo 13

Esclusione di responsabilità della Struttura di Coordinamento

1. La Struttura di Coordinamento non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo di finanziamento definito per l'attuazione dell'intervento. Viene sollevata, rimettendone l'obbligo al Soggetto Attuatore, da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri in pendenza di cause o di contestazioni, riserve, richieste, ecc., comunque connesse o conseguenti l'esecuzione dei lavori, sia nei confronti delle imprese che di terzi. In particolare, la Struttura di Coordinamento rimane
2. del tutto estranea ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Soggetto Attuatore e terzi in relazione al presente atto di convenzione.
3. Il Soggetto Attuatore assume a proprio carico ogni e qualsiasi ulteriore impegno e/o responsabilità comunque connessi e/o derivanti dall'attuazione dell'intervento ed esonera da ogni responsabilità la Struttura di Coordinamento.
4. Il Soggetto Attuatore si obbliga a manlevare sin da ora ed a tenere indenne la Struttura di Coordinamento:
 - 4.a da qualunque controversia, che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra, nonché è, inoltre, fin d'ora, sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi;

4.b da rivendicazioni, perdita nonché da ogni responsabilità per eventuali ritardi, danni diretti e indiretti, materiali e immateriali, che la Struttura di Coordinamento o terzi dovessero subire in seguito allo svolgimento delle attività previste dall'intervento e/o alla realizzazione dell'intervento medesimo;

4.c da eventuali azioni giudiziarie da parte di terzi a causa od in relazione allo svolgimento delle attività previste dall'intervento e/o alla realizzazione dell'intervento medesimo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e spese conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali;

Articolo 14

Clausola manleva

1. Il Soggetto Attuatore dovrà inserire nel contratto di affidamento dell'intervento una clausola che esplicitamente esoneri il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico da qualsiasi rapporto di debito e/o di responsabilità diretta nei confronti del soggetto affidatario dell'esecuzione dell'intervento finanziato con la presente convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore è responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

Articolo 15

Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e cessa con il completamento dell'intervento.

Articolo 16

Revoca del finanziamento e applicazione di penali

1. La Struttura di Coordinamento si riserva il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto Attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui alla presente convenzione nonché a leggi, regolamenti e a disposizioni amministrative vigenti e alle norme di buona amministrazione.
2. In presenza di elementi di fatto e/o di diritto che possono dar luogo alla revoca, la Struttura di Coordinamento comunica al Soggetto Attuatore l'avvio del procedimento, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione, entro il quale il Soggetto Attuatore può presentare memorie scritte e ogni altra eventuale documentazione.
3. Esaminate le risultanze istruttorie, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno dato origine al procedimento, la Struttura di Coordinamento adotta il provvedimento di archiviazione. In caso contrario, con provvedimento motivato, può disporre la revoca totale o parziale, a seconda della gravità del caso, del finanziamento, dandone comunicazione al Soggetto Attuatore.
4. Gli importi di erogazione delle somme possono essere revocati nella loro totalità o ridotti dalla Struttura di Coordinamento a seguito del riscontro di irregolarità/frodi e/o nei casi in cui non siano rispettate le tempistiche previste per l'espletamento dei vari passaggi procedurali indicati dal Soggetto Attuatore nel cronoprogramma ed attinenti alle diverse fasi dell'operazione cofinanziata: dalla procedura di gara, all'esecuzione del contratto, fino al collaudo e messa in esercizio dell'opera.
5. La revoca totale e/o parziale del contributo comporterà l'obbligo per il Soggetto Attuatore di restituire le somme indebitamente ricevute maggiorate degli interessi legali *maturati medio tempore*.

Articolo 17

Risoluzione della Convenzione

1. La Convenzione si ritiene risolta, nei seguenti casi:
 - 1.a. In caso di mancato rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità di attuazione dell'intervento e/o degli obblighi previsti dalla presente Convenzione imputabili al Soggetto

Attuatore, la Struttura di Coordinamento si riserva la facoltà di risolvere la medesima Convenzione e sostituirsi in ogni atto negoziale acceso dall'Ente stesso. In questa eventualità sarà obbligo del Soggetto Attuatore prodigarsi affinché ogni atto documentale e progettuale in suo possesso sia posto a disposizione della Struttura di Coordinamento o di altri soggetti dalla stessa delegati. Tale clausola convenzionale dovrà essere rappresentata in ogni contratto che costituisce impegno verso terzi sottoscritto dal Soggetto Attuatore della realizzazione dell'opera.

- 1.b. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni e delle modalità di attuazione dell'intervento e/o degli obblighi previsti dalla presente Convenzione imputabili al Soggetto Attuatore, la Struttura di Coordinamento promuove ogni azione ritenuta opportuna o dovuta nei confronti del soggetto inadempiente;
- 1.c. In caso di variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di ammissibilità definiti;
- 1.d. In caso di inadempienza totale o parziale, per ritardata esecuzione dei lavori o in presenza di carente o deficiente conduzione degli stessi o per l'insorgenza di un interesse pubblico, ad insindacabile giudizio del Commissario di Governo, senza che il Soggetto Attuatore possa eccepire o reclamare pagamenti, indennità o risarcimenti.

Articolo 18

Obblighi di informazione e pubblicità

1. La Struttura di Coordinamento provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità.
2. Il Soggetto Attuatore, dal canto suo, si impegna:
 - 2.a. in fase di esecuzione del progetto, ad esporre, in luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, per ogni operazione oggetto di finanziamento;
 - 2.b. entro 3 mesi dal completamento, ad esporre una targa permanente, in un luogo facilmente visibile al pubblico, per ogni operazione oggetto di finanziamento;
 - 2.c. in ogni caso il Soggetto Attuatore riporterà sul proprio sito web una breve descrizione dell'operazione, corredata dagli elementi di identità visiva, chiarendo le finalità e i risultati e indicando il sostegno finanziario ricevuto. La mancata adozione delle misure di informazione e comunicazione potrà essere motivo di revoca del finanziamento durante la realizzazione dell'operazione;
 - 2.d. a fornire, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, le opportune prove documentali dell'osservanza delle norme, in particolare di quelle relative alla cartellonistica all'atto della richiesta dell'anticipazione;
 - 2.e. a dare prova documentale della targa apposta al progetto in occasione della richiesta di pagamento del saldo.

Articolo 19

Controversie

1. In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, competente a dirimere ogni eventuale controversia insorgente in ordine alla presente Convenzione tra la Struttura di Coordinamento e il Soggetto Attuatore è il Foro di Napoli.

Articolo 20

Clausola di sicurezza e legalità

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze dell'Ordine o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti e nei confronti degli eventuali componenti la compagine sociale e familiare e di dare comunicazione dell'avvenuta denuncia alla Prefettura per l'attivazione delle conseguenti iniziative.

2. Il Soggetto Attuatore dichiara di accettare la clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, sicurezza e tutela dei lavoratori.
3. Il Soggetto Attuatore si impegna, inoltre, ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, informando la Prefettura competente nel caso di inadempimento in merito da parte di eventuali subcontraenti.
4. Il Soggetto Attuatore si impegna a far sottoscrivere gli stessi suddetti impegni a tutti i subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto, inserendo tali clausole nei rispettivi subcontratti.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali;
2. Le parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.
3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 22

Conservazione documentale

La presente Convenzione è redatta in duplice originale dei quali uno viene conservato dalla Struttura di Coordinamento e uno conservato dal Soggetto Attuatore.

Articolo 23

Altre disposizioni

1. Per tutto ciò che non è regolato dalla presente Convenzione si fa riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
2. Copia della presente convenzione, previa sottoscrizione per presa conoscenza e integrale accettazione, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, dovrà essere restituita, entro 7 (sette) giorni dalla data di notifica della presente Convenzione, alla Struttura di Coordinamento.

Letto confermato e sottoscritto, il _____

Per l'Ente Attuatore

Per la Struttura di Coordinamento
